

Oggetto **MINISTERO DEGLI INTERNI - Riscossione ristoro IVA anni 2011/2012 (E.R.
€ 2.839.232,64)**

Determinazione del direttore generale f.f.

Decisione

Il Direttore generale f.f. Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone la riscossione,² con conseguente emissione delle relative reversali d'incasso, della somma complessiva di **€ 2.839.232,64** dal Ministero dell'Interno quale risorsa riconosciuta dallo Stato per Iva su compensazioni economiche sui contratti di servizio TPL gomma per gli anni dal 2008 al 2011.

Motivazione

Il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e sue successive modificazioni e integrazioni, prevede che l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati sia regolato, a norma degli artt. 18 e 19 del citato decreto, mediante contratto di servizio, con ciò innovando il precedente ordinamento che vedeva il proprio fondamento nella legge 151 del 1981 e nelle leggi attuative regionali.

Fino ad allora, i servizi di trasporto pubblico erano affidati mediante concessione e regolati da un disciplinare e, come già chiarito con la risoluzione n. 500226 del 01 giugno 1991 dalla soppressa Direzione Generale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, le sovvenzioni erogate dalle regioni alle imprese concessionarie non erano collegabili ad operazioni rilevanti ai fini dell'IVA poiché trattavasi di elargizione di fondi non condizionata ad una necessaria controprestazione.

Nel 1999, con la stipulazione dei primi contratti di servizio, avvenuta a seguito del D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345³, e finanziati dalla Regione Piemonte con DGR 74-25984 del 16/11/1998 mediante la definizione del fondo regionale trasporti e l'imputazione agli enti locali delle quote di propria competenza, è sorto il problema dell'assoggettabilità dei corrispettivi contrattuali al regime IVA.

L'assoggettabilità dei corrispettivi contrattuali al regime IVA, come peraltro confermata dalla Risoluzione Ministero delle Finanze 16/03/2000 n. 34/E, non è stata però seguita da un corrispondente adeguamento del fondo regionale trasporti, con ciò prospettando una maggiorazione ope legis degli oneri sostenuti dalle imprese che gestiscono i servizi o, in alternativa, una riduzione dei servizi minimi ed una ridefinizione dei corrispettivi. Ciò avrebbe peraltro compromesso le possibilità di riuscita della riforma del settore del trasporto pubblico locale avviata con il D.Lgs. 422/1997 e del processo di liberalizzazione dei servizi su cui si fonda.

Per far fronte alla predetta situazione, con la legge 7 dicembre 1999 n. 472, art. 9, commi 4 e 5, il legislatore nazionale ha disposto che *"al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato"*.

In attuazione a quanto sopra, in data 22/12/2000, è stato emanato il D.M. dell'Interno *"Procedure e modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico in attuazione dell'art. 9 comma 4 del D. Lgs. 472/1999"*, il quale stabilisce che è a carico dello Stato un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dal 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 422/1997 e che da tale contributo sono preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione Europea (dall'anno 2007 tale quota è pari al 3% dell'IVA- Decisione CE n. 2007/436 del 07/06/2007) e quelle attribuite alle regioni in base alla vigente normativa.

Con riferimento alla quota IVA attribuita alle regioni, il D. Lgs. 18/02/2000 n. 56 *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13/05/1999, n. 133"*, che istituisce la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA a decorrere dall'anno 2001, prevede che la quota di compartecipazione sia definita annualmente con apposito DPCM sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione.

La quota per l'anno 2012 è stata determinata nella misura del 49,79%.

E' pervenuta ora comunicazione dal Tesoriere (sospeso n. 235) che il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale, ha provveduto al versamento della somma complessiva di € 2.839.232,64 che l'Agenzia incassa a titolo di Iva riferita ai corrispettivi erogati nel corso degli anni relativi ai contratti di servizio per gli anni 2011 e 2012.

Applicazione

Il direttore generale f.f. determina i seguenti movimenti contabili:

1. riscossione, con relativa emissione delle reversali d'incasso, della somma complessiva di **€ 2.839.232,64** (sospeso n. 235) con applicazione come segue:
 - per **€ 929.298,27** a titolo di acconto IVA riconosciuta dallo Stato anno 2011 con applicazione sui fondi accertati con determinazione n. 335 del 05/09/2011 – accertamento 2011/64 sulla risorsa del bilancio 2011 n. 2019100 - cap. 9100/00- *"Trasferimenti dallo Stato per Iva pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL"*, opportunamente conversati a residui.
 - per **€ 1.909.934,37** a titolo di acconto IVA riconosciuta dallo Stato anno 2012 con applicazione sui fondi accertati con determinazione n. 240 del 05/09/2011 – accertamento 2012/46 sulla risorsa del bilancio 2012 n. 2019100 - cap. 9100/00- *"Trasferimenti dallo Stato per Iva pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL"*, opportunamente conversati a residui.

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 22 novembre 2013

¹ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del SEGRETARIO (31 agosto 2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico. Il Direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Art. 180 e 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 23 e 24 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005

³ D.Lgs. 22/09/1998 n. 345 riguardante l'intervento sostitutivo del Governo per il conferimento delle funzioni amministrative a Province e Comuni in materia di Trasporto pubblico locale, così come prevista dal D.Lgs. 422/1997